
RG n. 656/2011





R.G. N. 656/2011

REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione

Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Linalisa CAVALLINO

Dr. Barbara BORTOT

Consigliere rel

Dr. Gianluca ALESSIO

Consigliere

Presidente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24/06/2011

da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA

col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

per mandato in ricorso d'appello

- appellante -

contro



col patrocinio dell'Avv.ti M.Tirelli S.Bissa e N.Massarotti per mandato in ricorso d'appello

-appellati --

Oggetto: in riforma della sentenza nr. 764/2010 del

Tribunale di Verona

In punto: qualificazione - differenze retributive

Causa trattata all'udienza del 27/03/2014

CONCLUSIONI:

Il Procuratore dell'Appellante ha concluso:

Nel merito:

riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona sez. lavoro n. 764/10 impugnata per i motivi esposti in narrativa

con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Procuratore dell'Appellata ha concluso:

In via principale

- respingersi l'appello di controparte e volto alla modifica della sentenza n. 765/2010 del Tribunale di Verona, in quanto infondato per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare tale provvedimento.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche per il presente grado di giudizio, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatali.







SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato il 24.6.2011, il MIUR e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Verona n.764/10, con cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda dei ricorrenti volta ad far accertare il loro diritto alle differenze retributive maturate sulla base del calcolo degli scatti di anzianità, effettuato considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, nell'ambito della prescrizione ordinaria, nonché per l'effetto il diritto al ricalcolo della retribuzione.

In particolare gli appellanti hanno rilevato l'esistenza di ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori assunti in ruolo nell'ambito del settore della scuola, ragioni da rinvenirsi in particolare nella specialità del sistema di reclutamento che comporta "una modalità di inserimento progressiva nei ruoli dell'amministrazione". L'Amministrazione ha ancora sottolineato che proprio il diverso sistema di assunzione dei lavoratori a termine determina una significativa differenza strutturale con il rapporto degli insegnanti di ruolo e legittima il diverso trattamento economico e che comunque i lavoratori appellati non avevano provato l'esistenza di un abuso del Ministero nella conclusione dei contratti a tempo determinato. Gli appellanti hanno infine evidenziato che la ratio degli scatti di anzianità deve rinvenirsi nel riconoscimento a livello retributivo delle maggiori capacità professionali e dell'esperienza maturata dal dipendente nel corso del tempo e presuppone che il lavoratore sia impiegato in maniera continuativa, contrariamente a quanto avviene per gli insegnati assunti amualmente con contratto a termine.

Nel costituirsi rifualmente in giudizio gli appellati hanno puntualmente replicato alle avverse argomentazioni, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato

La causa è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.





L'art.485 T.U. n.297/94, modificato dalla L. n.124/99, riconosce agli insegnanti assunti a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo, se e in quanto la stessa avvenga. Esclusivamente dall'assunzione in ruolo viene considerato il periodo *preruolo* ai fini contributivi ed economici, e nemmeno per intero, dato che vengono presi in considerazione solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 è valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio. Per il personale con contratto a termine, non assunto successivamente in ruolo, viceversa, l'anzianità di servizio non comporta alcuna progressione della retribuzione, per cui, ai sensi dell'art.526 D. Lgs. n.297/1994, continua ad essere corrisposto "il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

In conformità alla previsione legislativa, il CCNL 2006/2009 (artt. 40 e 78) circoscrive la retribuzione spettante agli insegnanti non di ruolo al trattamento fondamentale ed esclude il cd. trattamento accessorio, che comporta il progressivo aumento della retribuzione in correlazione con l'anzianità di servizio.

Nel caso di specie è pacifico che agli appellati, assunti reiteratamente con contratti a termine come docenti da moltissimi anni, non siano stata riconosciuta l'anzianità di servizio pregressa, in virtù della disciplina dettata dai vari CCNL del Comparto Scuola succedutisi nel tempo e dell'art.526 D. Lgs. n.297/1994, creandosi in tal modo un'indubbia disparità con il lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28,6,1999, secondo il quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". Il punto 4 della medesima clausola prevede poi in particolare che "i criteri del





periodo di anzianità di servizio relativì a particolari condizioni di impiego dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

La situazione prospettata dagli appellati, nella misura in cui al lavoratore a tempo determinato non siano riconosciuti gli scatti di anzianità come ai lavoratori a tempo indeterminato, si pone in palese violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.

La fattispecie è stata sottoposta all'esame della GCE e risolta con pronuncia del 13.9.2007 in senso favorevole alla lavoratrice, in un caso analogo riguardante la legislazione dei Paesi Baschi. La Corte di Giustizia, in applicazione del principio di non discriminazione, ha affermato che "la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18.3.1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999-70-CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa "può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato", e che la medesima clausola "osta all'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificato dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato".

La Corte ha spiegato ulteriormente che la nozione di "ragioni oggettive", che in virtù della cit. clausola 4, punto 1, giustificano la deroga la principio di non discriminazione, presuppone la "sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria".



Gli stessi principi sono stati ribaditi in successive pronunce della Corte (v. sentenza 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09), in cui si è ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione oggettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".



Nel caso di specie il diverso trattamento riservato agli appellati, che ormai da anni sono assunti sempre con lo stipendio iniziale, è giustificato dal Ministero appellante in virtù della particolare condizione degli insegnanti assunti a termine. L'intero atto di appello è incentrato sulla pretesa esistenza di "ragioni oggettive", le sole che in virtù dell'Accordo Quadro potrebbero giustificare un diverso trattamento, anche degli scatti di anzianità, tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.

Il Ministero rileva innanzitutto la diversità del sistema di reclutamento del personale nel comparto scuola, sottolineando che le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato o di preruolo si configurano non come assunzioni a termine in senso stretto, ma come un sistema progressivo di inserimento nell'ambito dei ruoli della P.A.

Benché per il reclutamento del personale docente sia applicabile una specifica disciplina (art.399 D. Lgs. 297/94) che legittima la P.A. a concludere contratti anche reiteratamente per far fronte ad esigenze di servizio, è innegabile la precettività della clausola 4.1 della dir. CE 99/70, che pone alcune fondamentali garanzie per tutti i rapporti a termine, ivi compresi quelli del comparto scolastico. A fronte dell'applicabilità della cit. clausola 4, non si vede in che modo possa costituire "ragione oggettiva", che consente la differenziazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, il diverso sistema di reclutamento, non essendovì alcuna connessione logica tra le





. .

modalità con cui avviene l'assunzione e la mancata progressione economica (v. nello stesso senso Corte Appello Torino 3.7.2013 e Corte Appello Genova 25.1.2013). La stessa difesa del Ministero è sul punto alquanto contraddittoria: si legge infatti nell'atto di appello che la ratio degli scatti è il riconoscimento a livello retributivo delle maggiori capacità professionali e dell'esperienza maturata dal dipendente. Se ciò è vero, e in tal senso si è pronunciata anche la S.C. (v. Cass. 7.7.2008 n.18584), non è dato comprendere per qual motivo l'insegnante assunto a termine attraverso graduatorie debba necessariamente avere meno professionalità dell'insegnante di ruolo assunto mediante concorso. Si tratta all'evidenza di elementi che tra loro non presentano alcuna relazione. Quale ulteriore motivo di appello, il Ministero evidenzia che parte appellata non avrebbe fornito prova dell'esistenza di un abuso perpetrato dalla P.A. nella conclusione dei contratti a termine. L'eccezione, peraltro proposta dal Ministero solo in grado di appello, non è in realtà pertinente al caso di specie, in cui gli appellati non lamentano affatto l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, ma esclusivamente la contrarietà alla normativa comunitaria della mancata progressione economica.

Conclusivamente non vi sono ragioni oggettive che giustifichino l'indubbia disparità effettuata dalla normativa nazionale tra personale a tempo indeterminato e personale docente assunto a tempo determinato, che svolga le stesse mansioni e si giovi dell'esperienza pregressa. Ed esattamente così è per gli appellati, che svolgono le stesse funzioni previste dal CCNL per i docenti a tempo indeterminato e per i quali è significativa l'esperienza scolastica maturata nel corso di molti anni. Resta solo da aggiungere, per completezza, che diverso sarebbe il caso del dipendente assunto solo per pochi giorni o con rilevante soluzione di continuità tra un'assunzione e l'altra, atteso che la durata e la frequenza delle prestazioni non consentono di valorizzare l'esperienza maturata e rappresentano effettivamente un fattore oggettivo di differenziazione rispetto al personale a tempo indeterminato. Ma questa non è l'ipotesi di specie, in cui i contratti a termine sono stati stipulati per l'intero anno scolastico e si sono succeduti nel tempo, pressochè sempre, senza soluzione di continuità (nello stesso senso v. Corte Appello Torino 3.7.2013).





V

Il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della direttiva, appare incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e deve applicarsi ai lavoratori a tempo determinato nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione, sia del livello di tali elementi (in tal senso si è espressa la Grande Sezione della Corte di Giustizia nella sentenza del 15.4.2008 sulla legislazione Irlandese). Proprio in virtù della menzionata giurisprudenza della Corte di Giustizia, la normativa nazionale in materia, ed in particolare, l'art. 526 D. Lgs. 297/1994, deve essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario, con conseguente diritto degli appellati a percepire gli scatti di anzianità in misura pari a quella dei lavoratori a tempo indeterminato.



La soluzione prospettata da questa Corte, fatta propria da numerose Cortí di merito (v. in particolare Corte Appello Torino 3.7.2013, Corte Appello Genova 25.1.2013 n.56, Corte Appello L'Aquila 18.9.2012 n.544), non è contraddetta dalla recente pronuncia della S.C. n.10127/2012, citata da parte appellante in sede di discussione, che nelle trentatré pagine di motivazione si occupa in via esclusiva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola, affermando incidentalmente che ai lavoratori a termine non competono gli scatti di anzianità per i periodi di inattività, ma non affronta il diverso problema, oggetto del presente giudizio, del diritto del personale assunto a termine al riconoscimento degli scatti in virtù dell'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati.

L'appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata.

Le spese dell'appello, distratte a favore del procuratore appellato, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

- A) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
- B) Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.980,00 per compensi ed € 20,00 per esborsi, oltre CPA e IVA. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore appellato antistatario.



Venezia, 27.3.2014

Il Consigliere estensore

IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Vonecia. L 7 GIU 2014



Ollie The

DATO AVVISO

DEPOSITATA MINUTA IL 23.4.814
PUBBLICATA IL 4.6.815





Questa copia è conforme all'originale e si spedisce per la prima volta in forma esecutiva a favore di BALDO FEDERICA, BARALDI ANNA MARIA, BADOLATO FABIO, MONSUTTI GIULIANA, FAUSTINI SILVANO, MASSAGRANDE ROBERTO, CAPPA DONATELLA, CHIELLO ALBERTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

Cancelleria della Corte di Appello di Venezia

Venezia, 8 luglio 2014

Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Vanna Gobbo

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

